ATS
Data: 26/04/2021 17:16:55 RCC/2021/0000007

Contratto tra l'Azienda per la Tutela della Salute e la Struttura sanitaria per l'acquisizione di certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva rientranti nei LEA per l'anno 2021.

l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari via E. Costa 57, C.F. e Partita IVA 92005870909 nella persona del Commissario Straordinarie Legale Rappresentante dott. Massimo Temussi, C.F. TMSMSM70L15I452G, domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

La Struttura sanitaria Ambulatorio Medico Specialistico Città di Cagliari (di seguito denominata Struttura) P. IVA 02215950920 con sede operativa in Cagliari nella Via Pacinotti, 35, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Marcello Pili, C.F. PLIMCL60P01B354X, dall'altra

hanno convenuto e stipulato quanto segue:

Premesso:

- che l'art. 8 quinquies del D. Lgs 502/92 stabilisce che le ASL stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che l'art. 8 bis del D. Lgs 502/92 l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN è subordinat è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs 502/92;

- che la DGR 23/58 del 18.07.2002 "Disposizioni in materia di medicina sportiva e di certificazioni di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica" ha previsto che la Regione Sardegna, a far data dalla entrata in vigore del DPCM 29.11.2001, garantirà presso le Aziende ASSLL l'erogazione gratuita delle visite mediche per il rilascio delle certificazioni medico – sportive agonistiche ai minori di età ed ai portatori di handicap, individuando quale tariffa onnicomprensiva la somma di € 40 (Quaranta);

- che la DGR 53/50 del 04.12.2009 ha previsto che l'attività di certificazione dell'idoneità sportiva agonistica rientra nei LEA solo per i soggetti tesserati nelle so-cietà dilettantistiche di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età mentre la medesima certificazione nei confronti dei maggiorenni è assoggettata al tariffario regionale;

- che la DGR 53/50 del 04.12.2009 ha previsto che l'attività di certificazione dell'idoneità sportiva non agonistica rientra nei LEA solo per i soggetti praticanti atti-vità sportiva non agonistica in ambito scolastico, su richiesta dell'istituzione scolasti-ca, per i disabili di ogni età mentre la medesima certificazione nei confronti degli altri soggetti è assoggettata al tariffario regionale;

- che la DGR 53/50 del 04.12.2009 prevede che i centri privati autorizzati e/o accre-ditati di Medicina dello Sport sono abilitati a svolgere le attività sulla persona com-prese nei LEA previo apposito contratto stipulato con la ASL competente.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura **sanitaria Ambulatorio Medico Specialistico Città di Cagliari** è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento RAS n 535 del 26/05/2016 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali.

Il contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'Allegato Y al presente atto)
- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di ina-dempienza;

- il debito informativo della Struttura verso l'Azienda in relazione alle prestazioni e-rogate;

- le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;

- l'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con attesta-zione dell'insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure;

L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii;

- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ATS dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed orga-nizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ATS dovrà accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle branche au-torizzate e accreditate dalla Regione ovvero, nelle more del completamento del percorso

di accreditamento definitivo, che la capacità operativa sia stata oggetto di ri-modulazione con rilascio di apposita autorizzazione alla realizzazione da parte della Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di autorizzazione.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l'ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di medicina dello sport con l'assetto organizzativo de-finito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti esplicitati nell'art. 2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia dedicato a più attività dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascun attività.

Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda e all'Assessorato Igiene Sanità e Assistenza sociale ogni eventuale successiva modifica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e autocertificare, al ter-mine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dota-zione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ATS.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del

presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia. Con le stesse modalità si procederà nelle ipotesi in cui a seguito di accertamenti compiuti in sede di verifica emerga la presenza di professionisti che prestano attività lavorativa presso altre Strutture accreditate e convenzionate laddove il monte ore complessivo settimanale per ciascun porofessionista superi le 45/48 ore settimanali e anche nelle ipotesi in cui uno stesso professionista risulti presente nelle medesime fasce orarie in altra Struttura della medesima o diversa branca.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La Struttura, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti fina-lizzati a facilitare e rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbli-gatoriamente dalla Regione, la Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal pre-sente contratto.

Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari di ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora ATS accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi dell'art. 8 quinquies comma 2 del D. Lgs 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e deter-mina la coneseguente sospensione del presente contratto.[7]

Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, ATS potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 del codice civile il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità.

Fatta salva l'ipotesi sopra descritta, il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del manteni-mento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Diret-tore Generale della Azienda.

Per accettazione

Firma Legale rappresentante struttura

PILI MARCELLO

Firmato digitalmente da PILI MARCELLO
Data: 2021.04.01 10:12:09 +02'00'

Articolo 5 bis. Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela re-

tributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura deve fornire con cadenza mensile la prova della corretta compilazione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al precedente comma. Qualora ciò non avvenga si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento.

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venga ri-levata la violazione del detto obbligo, si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità inte-ressata, fino all'adempimento.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

PILI MARCELLO

Firmato digitalmente da PILI MARCELLO
Data: 2021.04.01 10:12:39 +02'00'

Articolo 6 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare, non oltre i limiti ivi indicati, le prestazioni di cui all'allegato Y, parte integrante del presente contratto.

La Struttura si impegna a garantire che le visite mediche sportive, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982, siano integralmente effettuate da un medico specialista in medicina sportiva, coadiuvato, ove necessario e nei limiti delle competenze proprie del profilo d'appartenenza, da personale tecnico e infermeiristico, e ferma la possibilità di avvalersi di altri specialisti per quegli accertamenti strumentali obbligatoriamente indicati nelle Tabelle A e B del citato D.M., ovvero ritenuti necessari sotto il profilo clinico, dallo

specialista di medicina sportiva, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità sportiva.

I predetti accertamenti, anche se non contemplati tra quelli di cui alle suddette Tabelle A e B, in quanto funzionali al rilascio della certificazione, dovranno essere ricompresi nell'ambito della tariffa onnicom-prensiva di € 40,00.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, fatte salve le peculiarità proprie della attività di certificazione dell'idoneità sportiva, che ha necessariamente carattere stagionale. Le prestazioni dovranno inoltre essere erogate nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienicosanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Salvo quanto previsto al comma precedente, al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'Azienda, in accordo con gli altri e-rogatori privati, entro il 31/03, un piano attraverso il quale viene garantita, per le di-verse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti uni-lateralmente dall'Azienda.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, doves-sero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto da ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura pos-sono determinare la risoluzione del contratto

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

PILI MARCELLO

Firmato digitalmente da PILI MARCELLO
Data: 2021.04.01 10:12:58 +02'00'

Articolo 7 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede direttamente mediante richiesta del presidente delle società sportive ai sensi del DM 18.02.82. La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni normative in materia. Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoe-lencati:

- qualità delle prestazioni;

- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo: le linee guida specifi-che, i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche ed eventuali procedure identificate dalle singole Federazioni sportive

- osservanza dei tempi minimi di trattamento; si precisa a tal fine che laddove nel corso della vigenza del contratto dovessero essere modificati i tempi minimi di ese-cuzione delle prestazioni, i volumi oggetto del presente contratto potranno essere rideterminati senza che peraltro tale rimodulazione possa comportare un incremento del tetto assegnato e fatto salvo in capo alla Struttura il diritto di recesso che dovrà essere esercitato con le modalità di cui all'art. 10. In ogni caso la Struttura avrà dirit-to al pagaemnto delle prestazioni erogate fino alla data delal notifica all'Azienda del provvedimento regionale di rimodulazione dei volumi.

- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso in-formato.

Articolo 8 - Appropriatezza clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di appli-cazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre 2001, e s.m.i.

Articolo 9 – Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito in-formativo nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

La Struttura si impegna a comunicare all'Azienda, con cadenza semestrale, entro il 20 del mese successivo a quello del semestre di riferimento, il numero di visite effettuate con l'indicazione per ciascuna di esse del sesso dell'assistito e della maggiore o minore età. Entro 10 giorni dal ricevimento l'Azienda avrà cura di trasmettere la predetta comunicazione all'Assessorato dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale.

Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali. Le visite per rilascio delle certificazioni medico sportive agonistiche ai minori di età ed ai portatori di handicap saranno remunerate con un importo onnicomprensivo pari ad € 40,00 comprensivo degli esami strumentali di cui all'art. 6.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale

comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui all'allegato Y si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. I predetti limiti dovranno essere rispettati anche nell'ipotesi in cui nel corso dell'anno intervengano provvedimenti regionali di rimodulazione dei volumi delle prestazioni erogabili.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

PILI MARCELLO Firmato digitalmente da PILI MARCELLO Data: 2021.04.01 10:13:39 +02'00'

Articolo 11 – Tetto spesa e Volume prestazioni

La Struttura si impegna a non superare globalmente, per le prestazioni rientranti nei LEA, i seguenti volumi di attività:

anno 2021, n. certificazioni annue 3.373 pari ad € 134.920.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

PILI MARCELLO Firmato digitalmente da PILI MARCELLO Data: 2021.04.01 10:14:14 +02'00'

Articolo 12 – Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda con cadenza mensile.

La fattura sarà accompagnata da:

1) tabulato cartaceo contenente l'elenco degli atleti visitati

2) report contenente l'importo da portare in fatturazione

3) autocertificazione sul numero di visite effettuate complessivamente comprese le non contrattualizzate, sul rispetto della tempistica prescritta e sull'effettuazione delle prestazioni da parte del personale indicato nell'Allegato X, o, in caso di modifca, del cui nominativo sia stata data comunicazione alla RAS e ad ATS.

Articolo 13 - Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate con DGR 25/38 del 18.07.2002.

Sulle prestazioni oggetto del presente contratto il Dipartimento di Prevenzione competente per territorio effettuerà i controlli sul rispetto delle disposizioni di cui agli art. 6, 7, e 8 del presente contratto.

L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere dell'importo fatturato salvo conguaglio attivo o passivo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrativa).

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l'ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al relativo recupero all'atto del primo pagamento utile.

Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.

Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate all'ATS entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, l'ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.

Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al mo-mento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

L'inappropriatezza delle prestazioni, per quanto attiene il rispetto dei tempi minimi di erogazione, dovrà essere valutata sulla base dei paramentri utilizzati dall'Assesorato dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale in sede di accreditamento della Struttura.

Art. 13 bis. Risoluzione del contratto

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 2;

g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 3.

Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produ-zione di

documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, l'ATS, valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione, potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, asse-gnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

PILI MARCELLO

Firmato digitalmente da
PILI MARCELLO
Data: 2021.04.01 10:14:54
+02'00'

Articolo 14 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte del-le strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

Articolo 15 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, con esclusione del rinnovo tacito. Si da atto che l'Azienda, nelle more della stipula del contratto definitivo, con delibera n. 182 del 31.12.2020 ha autorizzato la Struttura ad erogare prestazioni nei termini ivi indicati prevedendo altresì che l'importo fatturato dal 01.01.2021 al 31.03.2021 è da intendersi ricompreso nel tetto di spesa assegnato col contratto definitivo.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'ATS procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente

atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone forma-le comunicazione all'ATS e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.

Articolo 16 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è sog-getto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642 /1972 e ss.mm.ii"

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a ri-chiederla.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 17 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ATS SARDEGNA	**La Struttura**
Il Commissario Straordinario	**Il Rappresentante legale**

Dott. Massimo Temussi

TEMUSSI MASSIMO
Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.04.12 13:16:43 +02'00'

Dr. Marcello Pili

PILI MARCELLO
Firmato digitalmente da PILI MARCELLO
Data: 2021.04.01 10:15:31 +02'00'

ALLEGATO Y – contratto di cui alla Delibera N. 237 del 30/03/2021

ATS SARDEGNA

STRUTTURA: Ambulatorio Medico specialistico Città di Cagliari

	ANNO 2021	
MEDICINA DELLO SPORT	N. CERTIFICAZIONI	TETTO
	3.373	134.920

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dal provvedimento di accreditamento .

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

PILI MARCELLO
Firmato digitalmente da PILI MARCELLO
Data: 2021.04.01 09:03:07 +02'00'

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TEMUSSI MASSIMO
Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.04.12 13:18:31 +02'00'

ASSL 8 CAGLIARI

ALLEGATO X

ELENCO DIPENDENTI AMBULATORIO MEDICO "CITTA' DI CAGLIARI" TITOLARE DOTT.MARCELLO PILI

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONE LIVELLO SPECIALIZZAZIONE	ORE SETTIMANALI	TIPOLOGIA CONTRATTO
ANGIONI	IRENE	NGNRNI83R42B354W	Impiegata	Assistente di studio	30 ORE	Tempo indeterminato
SAIU	JESSICA	SAIJSC82H63H856V	Impiegata	Assistente di studio	20 ORE	Tempo indeterminato
VACCA	CLAUDIA	VCCCLD88D65B354X	Impiegata	Assistente di studio	20 ORE	Tempo indeterminato
ANGIONI	CONSUELO	NGNCSL83R42B354C	Impiegata	Segretaria	30 ORE	Tempo indeterminato
MURGIA	VANESSA	MRGVNS93A65H856J	Impiegata	Assistente di studio	20 ORE	Apprendista
BOI	CHIARA	BOICHR95S41B354D	Impiegata	Assistente di studio	10 ORE	Prest. Occasionale
ANDRIANI	VIVIANA	NDRVVN89D51B354H	Impiegata	assistente di studio	30 ORE	Tempo detterminato
TOMASELLO	RITA	TMSRTI90L41B354Y	Impiegata	assistente di studio	30 ORE	Tempo detterminato
CABRAS	LUDOVICA	CBRLVC96CB354X	Impiegata	Assistente di studio	30 ORE	Tempo determinato
MULAS	MARTINA	MLSMTN96A58B354Y	Impiegata	assistente di studio	30 ORE	Tempo determinato
PILI	ELEONORA	PLILNR01H53B354E	Impiegata	gestione contabilità	20 ORE	Tempo indeterminato
MACIS	ALBERTO	MCSLRT660M14B354F	Medico	Medico Specialista Med. Sportiva	25 ORE	Libero professionale
PILI	MARCELLO	PLIMCL60P01B354X	Medico	Medico Specialista Med. Sportiva e Cardiologia	35 ORE	Libero professionale

PILI MARCELLO
Firmato digitalmente da PILI MARCELLO
Data: 2021.04.01 09:02:20 +02'00'

TEMUSSI MASSIMO
Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.04.12 13:18:10 +02'00'